



Regione Lombardia

DECRETO N. 3449

Del 19/04/2016

Identificativo Atto n. 213

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA "SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE"

VISTA la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 8/7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale"

VISTA la richiesta di parere sul Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF"), redatta dalla Comunità montana del Sebino Bresciano, pervenuta a Regione Lombardia, Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura, in data 25 gennaio 2016 (prot. M1.2016.0012644) al fine di acquisire il prescritto parere regionale;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

RICHIAMATA la propria nota protocollo M1.2015.0204030 con oggetto "Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale", inviata a tutte le province, comunità montane e parchi in data 27.05.2015;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta regionale n. 10/9401 del 7 marzo 2016 «Determinazioni in merito al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità montana del Sebino Bresciano» con la quale, in base all'art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008 si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 8/2024/2006;

VALUTATO, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla scrivente Struttura previa verifica della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento coi tecnici della Comunità montana del Sebino Bresciano, che il piano stesso (valido per dieci anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Brescia) rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 8/7728/2008, ma è necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni, finalizzate in particolare alla corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini



Regione Lombardia

di sessanta giorni dalla d.g.r. n. 10/9401 del 7 marzo 2016, come previsto dalla d.G.R. n. 8/7728/2008;

VISTO l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti della X legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla DGR n. 87 del 29 aprile 2013 e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

D E C R E T A

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità montana del Sebino Bresciano, valido per dieci anni con decorrenza dall'approvazione, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni ai Piani stesso, indispensabili per la corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente:

A) nella "Relazione di piano":

1) Apportare le modifiche e integrazioni sulla base delle prescrizioni contenute nel presente decreto;

B) nelle "Norme Tecniche di Attuazione":

1) L'art. 4 "Ambito di applicazione", comma 1, è in contrasto con quanto indicato all'art. 5 "Superfici assoggettate a piano" c. 1 e pertanto così sostituito: «Le presenti NTA si applicano alle superfici indicate all'art. 5 c. 1».

2) All'art. 4 "Ambito di applicazione", c. 2, specificare che qualora, si evidenzino errori di rilievo al perimetro dei boschi o dei tipi forestali, si dovrà procedere con una rettifica delle relative Tavole del Piano, secondo le procedure indicate all'art. 14.

3) All'art. 4 "Ambito di applicazione", c. 3, le parole: «Per quanto concerne l'identificazione del bosco si deve in ogni caso fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti» sono sostituite con le parole: «Durante le operazioni di verifica indicate al precedente comma si deve fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti»

4) All'art. 4 "Ambito di applicazione", c. 5, il primo capoverso che reca: «Le altre formazioni vegetali naturali o naturaliformi, sia lineari che areali, presenti sul territorio della Comunità Montana, che non siano classificabili come bosco ai sensi di legge (es. siepi e filari, piccoli nuclei boscati di ridotta estensione), pur non risultando assoggettate alle NTA del presente Piano, vengono in ogni caso individuate quali formazioni degne di attenzione e conservazione, poiché particolarmente rilevanti soprattutto se connotate da caratteristiche assimilabili alle formazioni igrofile-planiziali.» è in contrasto con quanto riportato all'art. 5 "Superfici assoggettate a piano", che prevede che le NTA si applichino anche ai terreni non qualificati "bosco" ma soggetti



Regione Lombardia

a vincolo idrogeologico. Pertanto, il testo è così sostituito: «Le altre formazioni vegetali naturali o naturaliformi, sia lineari che areali, presenti sul territorio della Comunità Montana, che non siano classificabili come bosco ai sensi di legge (es. siepi e filari, piccoli nuclei boscati di ridotta estensione), sono individuate quali formazioni degne di attenzione e conservazione, poiché particolarmente rilevanti soprattutto se connotate da caratteristiche assimilabili alle formazioni igrofile-planiziali.». E' necessario inoltre prevedere un articolo che regolamenti la gestione delle predette formazioni vegetali naturali o naturaliformi non qualificate "bosco" ma poste in aree soggette a vincolo idrogeologico.

- 5) All'art. 5 "Superfici assoggettate a piano", il c. 2, che prevede che gli interventi proposti, le migliorie e le destinazioni funzionali dei boschi previsti nelle tavole sono da intendersi solo come indicativi, è soppresso, in quanto in contrasto con i criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale della d.G.R. n. 8/7728/2008.
- 6) All'art. 13 "Attività correlate al Piano", al terzo paragrafo "Attività amministrativa", il primo punto che reca: « - supporto alla raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio informatizzate;» è così sostituito: «- raccolta ed archiviazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, con i relativi provvedimenti ai sensi dell'art. 19, c. 3 e c. 4 della legge 241/1990 e s.m.i.»
- 7) All'art. 14 "Procedure di aggiornamento del PIF", si raccomanda di inserire fra le procedure di "rettifica" anche le seguenti attività, che si configurano come atti dovuti privi di discrezionalità: a) le modifiche del perimetro boscato derivanti dai nuovi imboschimenti; b) le modifiche conseguenti a rilievi più accurati dei tipi forestali esistenti; c) l'inserimento di nuove strade ASP già previste in piani di assestamento.
- 8) All'art. 14 "Procedure di aggiornamento del PIF", si raccomanda di inserire fra le procedure di "modifica" anche le modifiche o integrazioni al capitolo 8.4 della Relazione "Le strategie di piano – Le azioni" e delle relative Tavole, qualora dette modifiche o integrazioni non debbano essere sottoposte a procedura di VIC o di VAS.
- 9) All'art. 17 "Rapporti con la pianificazione comunale", al c. 4, è necessario riformulare i richiami alle procedure di aggiornamento del PIF, in quanto quelle ivi indicate non corrispondono a quanto prescritto all'art. 14 "Procedure di aggiornamento del PIF".
- 10) All'art. 27 "Trasformazioni a fini urbanistici", c. 1, è necessario definire meglio le regole per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in caso di opere di pubblica utilità non configurabili come "opere pubbliche". Si ritiene opportuno prevedere che esse possono essere realizzate anche nei "boschi non trasformabili" purché non siano diversamente ubicabili né fuori dal bosco né in altri boschi di minore pregio. E' opportuno valutare se tale previsione possa applicarsi a tutte le opere di pubblica utilità non configurabili come "opere pubbliche" oppure solo ad alcune di esse (es. reti di pubblica utilità).



Regione Lombardia

- 11) All'art. 28 "Trasformazioni areali", c. 1, è necessario riformulare i richiami alla Tavola 17 delle Trasformazioni ammesse, in quanto quelle ivi riportati non corrispondono alle voci di legenda della Tavola stessa.
- 12) All'art. 28 "Trasformazioni areali", c. 4, le parole «In sede di rilascio dell'autorizzazione l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione) nonché del suolo (idoneità colturale).» sono sostituite da: «In sede di istruttoria, l'areale idoneo alla trasformazione a fini agricoli sarà definito al fine di minimizzare l'impatto sulla componente forestale e sul suolo, al fine di tutelare le formazioni forestali di maggiore valore relativo.»
- 13) All'art. 28 "Trasformazioni areali", in fondo all'articolo, inserire il comma 9: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008 così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi indicati come "Non trasformabili" in tavola 17 sono classificati come "area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità".»
- 14) All'art. 28 "Trasformazioni areali", in fondo all'articolo, inserire il comma 10: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43 c. 8 ter della l.r. 31/2008, la concessione di contributi pubblici per il miglioramento di boschi o per altre attività selvicolturali comporta lo stralcio delle aree boscate dall'"Ambito di recupero dei pascoli, dei prati e delle colture legnose" della Tavola 17.»
- 15) All'art. 36 "Tipologie di interventi compensativi ammessi", prevedere che il «Recupero di aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio di chiusura, tramite interventi di decespugliamento e contenimento del bosco» debba sempre avere anche una finalità faunistica o paesaggistica e possa avvenire solo su proprietà pubbliche.
- 16) All'art. 36 "Tipologie di interventi compensativi ammessi", specificare che non possono rientrare fra gli interventi compensativi gli interventi di recupero o di miglioramento dei castagneti da frutto.
- 17) All'allegato I, sostituire le parole: «previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000» con le parole: «previa verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente Gestore del Sito, qualora l'intervento non sia regolamentato dalle "Misure di conservazione" del sito stesso»
- 18) Prevedere un articolo "Accesso a contributi e finanziamenti" in cui dettagliare gli interventi finanziabili. Una possibile formulazione potrebbe essere la seguente, basata sui contenuti del PIF stesso:



Regione Lombardia

«Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente:

- le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento forestale;
- l'arboricoltura da legno in terreni non classificati a bosco;
- le "misure di piano", descritte nelle relative schede riportate al capitolo 8.4 del presente PIF, sulla base delle indicazioni contenute negli indirizzi selvicolturali, nelle aree indicate nelle tavole 18 e seguenti;
- la nuova viabilità o la manutenzione straordinaria dell'esistente, come indicata nel Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del presente PIF;
- la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, prevenzione del rischio di incendio boschivo, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale;
- i piani di assestamento o piani di dettaglio, su superfici minime di 100 ettari di bosco produttivo.

Le attività selvicolturali sono eseguite secondo le schede riportate al capitolo 8.4 e i "modelli selvicolturali" indicati nel presente piano.

Non possono tuttavia essere finanziati, anche in deroga a quanto sopra riportato:

- gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come trasformabili a perimetrazione esatta o in ambiti estrattivi, salvo i casi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria a carattere epidemico, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili;
- gli interventi compensativi a seguito di trasformazione di bosco.

In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di



Regione Lombardia

priorità in base alle indicazioni di importanza e di urgenza contenute nel piano.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati prioritariamente per le attività di formazione e di informazione indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.»

- 19) Valutare l'aggiunta di un articolo "Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali" che indichi le specie le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione e per le attività selvicolturali. Detto elenco può essere modificato tramite procedura di "rettifica" al PIF.».
- C) nell'elaborato "Deroghe al Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007", apportare le necessarie modifiche sulla base della d.g.r. n. 10/9401/2016
- D) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Sviluppo e Gestione Forestale, dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che "shape file" per l'inserimento nel "Geoportale della Lombardia";
2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle "Norme Tecniche di Attuazione" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;
3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;
4. di trasmettere il presente decreto all'Ufficio tecnico regionale di Brescia, competente per l'approvazione, nonché alla Provincia di Brescia (settore Territorio, settore Ambiente), a Ersaf e alla Direzione Generale "Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile" – Unità Organizzativa "Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio".
5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura
Dott. Roberto Carovigno

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Regione Lombardia
